



Comune di
MAZZARRÀ S. ANDREA
Culla dei Vivai

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale 83000850830 - E-mail ufficioprotocollo@comunedinazzarrasantandrea.me.it - Tel. 0941 83048 - fax. 0941 83671

ORDINANZA N. 14 DEL 10/05/2025

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi in vista del periodo di massima pericolosità.

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e ss.mm.ii che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;

VISTO Il comma 2 dell'art.34 della L.R. n. 16/96 e l'articolo 3, comma 3, lett. c) della Legge 21 novembre 2000, n.353, che determinano Il periodo a rischio di incendio boschivo, nel periodo **dal 15 giugno al 15 ottobre** di ogni anno;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 1974, n.36;

VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n.16,

VISTO l'art.34 della LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. 88, di recepimento della legge 1 marzo 1975, n.47, che istituiva, in seno al Corpo forestale della Regione Siciliana, il Servizio Antincendi Boschivi, cui viene affidato il coordinamento dell'attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi;

VISTA la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la La LEGGE REGIONALE 14 aprile 2006, n.14 che all'articolo 3 recepisce, nell'ambito del territorio regionale, le disposizioni della legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n°353;

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.L. 91 del 24.6.2014 che modifica il D.lgs n. 152/2006 riguardante l'abbruciatura dei residui vegetali, inserendo il comma 6 bis all'art. 182 che testualmente recita:

"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la

pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, pubblicato sulla G.U.R.S. 17/10/2014, n. 44 " Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi";

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all'art.16, comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il vigente "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" approvato il 12 dicembre 2020 e pubblicato sul sito del Corpo Forestale della Regione Siciliana in adempimento di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della Legge 353/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 16/01/2024 ed in particolare l'art. 15, nonché la Circolare Attuativa dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento regionale dello sviluppo rurale territoriale n. 34283 del 10.04.2024;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000;

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Preso atto di quanto contenuto nella Legge regionale 14 del 14 aprile 2006, nonché nel Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30/09/2014, n. 12874;

Visto il D.A. 57/Gab del 14.03.2025, che ha fissato la data di apertura e di chiusura della stagione antincendio boschivo per l'anno 2025, rispettivamente per il 15 maggio e per il 31 ottobre 2025";

ORDINA

Art. 1) Aree boschive

- 1) Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, **nelle aree del Comune a rischio di incendio boschivo** di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, nel periodo **dal 15 maggio ed il 31 ottobre** di ogni anno è tassativamente vietato:
 - a) accendere fuochi di ogni genere;
 - b) far brillare mine o usare esplosivi;
 - c) la combustione di residui vegetali agricoli e forestali
 - d) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

- e) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - g) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- 2) Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura dei viali parafulco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
- 3) I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno quindici metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio dovranno essere effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
- 4) Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

art. 2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

- 1) All'ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali», e successive modificazioni, si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatore, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Art. 3) Attività ad alto rischio esplosivo

- 1) Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di

inflammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Siciliana onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Art. 4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

- 1) Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.
- 2) Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Art. 5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

- 1) Considerato che il territorio comunale, specialmente durante la stagione estiva, è potenzialmente soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte, o abbandonate, in quanto infestate da sterpi e arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività a estendersi in attigue aree boschive o arborate, nonché in eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree, si fa obbligo ai proprietari, affittuari e/o coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni e/o aree a verde in precario stato di manutenzione, ricadenti nelle immediate prossimità del centro abitato, e/o nelle zone antropizzate, e/o nelle aree boschive, di procedere a propria cura e spese entro il 31 Maggio di ogni anno, al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca e/o ammassata, più in genere, qualunque altro cumulo o materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio, per una fascia protettiva di larghezza almeno pari a 10 metri. Detto obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di vegetazione e/o necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali o dell'erba presente sui muri dei fabbricati, sui muri di confine e sulle varie pertinenze rivolti verso il marciapiede o la carreggiata stradale, con rimozione obbligatoria del materiale di risulta. Detto stato e condizione devono essere mantenuti per tutto il periodo dal 31 Maggio al 15 ottobre di ogni anno.
- 2) I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, devono realizzare, entro il medesimo termine di cui sopra, perimetralmente alla superficie coltivata

una fascia arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 3 metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

- 3) Fermo restando l'obbligo di tutti i soggetti al rispetto di quanto disposto nella presente Ordinanza, il personale tecnico dell'Area Gestione del Territorio, specie a seguito delle disposizioni impartite e delle formali segnalazioni pervenute, procederà all'accertamento tecnico sui luoghi al fine di individuare le particelle in cui non sono stati attuati gli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza nonché, tramite visure catastali ed altri accertamenti, provvederà ad individuare i soggetti proprietari delle stesse (o qualora possibile gli effettivi affittuari e/o coloro che a qualsiasi titolo godono dei predetti terreni). Tale formale accertamento costituirà titolo esecutivo per l'avvio del procedimento da parte del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio nei confronti dei soggetti inadempienti, titolari delle aree o di diritti su di essi. Lo stesso provvederà, altresì, a formulare conseguenziale diffida ad adempiervi entro un certo termine, con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti. La mancata osservanza a quanto disposto nella predetta diffida e/o l'assenza della comunicazione di cui sopra – in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata – costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza e sarà comunicata dal personale dell'Area Gestione del Territorio al Servizio di Polizia Locale, che provvederà ad applicare la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La predetta diffida, costituirà altresì comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte di questo Ente, a cura del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio in sinergia con il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in danno economico dei soggetti inadempienti.

Art. 6) Modalità per la combustione controllata dei residui agricoli, vegetali e forestali

- 1) Con le modalità previste dal Testo Unico Ambientale (D. lgs. 152/06 e succ. mod.), ad eccezione dei periodi di massima pericolosità dichiarati dalla Regione Sicilia, ovvero **dal 15 Giugno al 15 Ottobre di ogni anno**, in cui la combustione di residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale, rifiuti vegetali sia derivanti da attività svolta da privati che da aziende agricole, **è sempre vietata, negli altri periodi**, in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita, anche per motivi fitosanitari previsti dalla vigente normativa, secondo le specifiche disposizioni emanate, la combustione controllata dei residui agricoli, vegetali e forestali derivanti da ripuliture, sfalci o potature provenienti da attività di manutenzione di orti, giardini, frutteti, uliveti, ecc... effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini, che potrà essere praticata purché vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) è consentita esclusivamente in orario di luce, dall'alba alle ore 9:00;
 - b) deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro;
 - c) la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso;
 - d) resta fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Sicilia (dal 15 Giugno al 15 Ottobre di ogni anno);

e) il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato dalla persona responsabile, presente sul posto, che dovrà essere dotata di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento del fuoco;

f) per l'accensione del fuoco non dovranno essere usati liquidi infiammabili o combustibili di alcun genere;

g) in prossimità del fuoco dovrà trovarsi una riserva d'acqua adeguata per spegnere le fiamme in caso di necessità;

h) il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose o di particolare siccità, nè all'interno del centro abitato, così come delimitato da Delibera della Giunta Comunale n. 54 del 20.05.2008 e sue successive m. ed i.;

i) l'area circostante il fuoco dovrà essere pulita e sgombera da materiale combustibile, ad eccezione del materiale che deve essere bruciato, in modo da evitare un'eventuale estensione, anche accidentale, delle fiamme;

l) dovrà essere osservata una distanza di sicurezza di almeno 20 metri dalla più vicina abitazione o edificio pubblico, strada, siepe, piantagione, vivaio e di 100 metri da zone boscate, da depositi di sostanze infiammabili o combustibili e da qualsiasi altro elemento pericoloso e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio e da non causare danni a cose, persone e animali;

m) è fatto obbligo di non abbandonare l'area di abbruciamento prima del completamento della bruciatura delle ceneri e delle braci che dovranno essere completamente spente;

n) i prodotti della combustione, ed in particolare i fumi, non dovranno creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;

o) in ogni caso le operazioni di cui sopra dovranno essere condotte adottando ogni cautela utile a difesa della proprietà altrui;

p) l'abbruciamento potrà riguardare esclusivamente paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso proveniente dalla sola attività di manutenzione agricola non professionale di orti, giardini, frutteti, uliveti, ecc..., che non sia considerato rifiuto o che, secondo la normativa vigente, non possa essere smaltito con tale modalità, e che pertanto dovrà essere diversamente smaltito;

q) il Comune, su segnalazione dell'Ispettorato Forestale, Vigili del Fuoco, Corpo forestale della Regione Sicilia o da parte dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

2) È altresì vietato:

a) accendere fuochi liberi per bruciare sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

b) ammassare materiale da imballaggio di carta straccia e simili, idonei alla facile combustione.

c) effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica, accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi, o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, nei contenitori di rifiuti, nelle zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato;

d) l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche o aperte al pubblico, fatte salve quelle appositamente attrezzate;

e) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati;

f) usare fiamme libere per lavori d'impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;

g) depositare ovvero abbandonare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui. Qualora individuato il trasgressore o l'obbligato in solido, ferma restando la sanzione amministrativa, ai fini della messa in sicurezza, le bombole rinvenute in violazione del presente articolo devono essere affidate da costui all'impresa fornitrice. Qualora costui non venisse individuato gli organi accertatori li affidano all'impresa fornitrice, ovvero, nel caso in cui questa non sia rintracciabile, a impresa all'uopo incaricata con addebito delle eventuali spese a carico del responsabile della violazione successivamente individuato.

h) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano esser causa d'inquinamento o d'incendio;

i) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione d'incendi o il libero deflusso delle persone davanti alle uscite di sicurezza debitamente segnalate;

l) accendere e far scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché possa costituire fonte di stress o pericolo per gli animali, salvo che il fatto costituisca reato, ovvero sia punito da specifiche norme in materia. E' ammessa la deroga con atto motivato adottato dal Dirigente del Settore competente.

- 3) Sono fatte salve eventuali deroghe in occasione di manifestazioni/problematiche di carattere locale (realizzazione di "falò" o comunque di accensioni fuochi in occasione di eventuali) previa espresso rilascio della debita autorizzazione comunale;
- 5) Fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, gli organi accertatori hanno facoltà di far rimuovere i veicoli e gli oggetti, con spese a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.
- 6) Ai fini dell'individuazione dell'obbligato in solido, sarà cura del competente personale tecnico comunale effettuare un sopralluogo per individuare la relativa particella catastale e i relativi proprietari/responsabili solidali;

7) Attività turistiche e recettive

- 1) Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.
- 2) Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

VIGILANZA E SANZIONI

8) Vigilanza

- 1) Il personale dell'Arma dei Carabinieri, gli organi di Polizia Statale, la Polizia Provinciale e Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

9) Sanzioni

- 1) La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le eventuali sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
- 2) Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
- 3) Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti adiacenti le reti viarie di trasporto, che rappresentano un vero e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, l'Ufficio Tecnico, in sinergia con l'Area Economico-Finanziaria, procederà d'ufficio in via sostitutiva, realizzando la pulizia dei terreni incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti;
- 4) Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui alla presente ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, in quanto incombono su ciascuno obblighi di vigilanza e di prevenzione e pertanto i titolari potranno provvedervi collettivamente, tanto individualmente, quanto rappresentativamente per tutti i comproprietari. Detti obblighi incombono in maniera solidale altresì sui soggetti, non proprietari del bene, che hanno obblighi, per fonte certa e legale, di custodia e di vigilanza sul bene.

10) Norme applicabili

- 1) Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale 16/1996 e 14/2006.

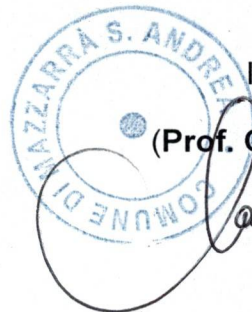
DISPONE

- 1) **che** la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva, nonché resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale comunali, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale;
- 2) che la presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:
 - Comando Stazione Carabinieri di Furnari;
 - Comando Stazione Carabinieri forestali di Messina;
 - Commissariato di Polizia di Stato
 - Guardia di Finanza
 - Direzione Provinciale ANAS
 - I.A.C.P. di Messina
 - Città Metropolitana di Messina
 - Dipartimento Regionale di Protezione Civile
 - Servizio di Polizia Municipale - SEDE
 - Al Responsabile dell'Area Gestione del Territorio – SEDE
 - Al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria - SEDE

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Sicilia
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Messina
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina

- 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo" o gerarchico dinanzi al Prefetto di Messina, rispettivamente entro 60 e 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.



Il Sindaco

(Prof. Carmelo Pietrafitta)